FIORENTINO associati

SYNERGIA CONSULTING GROUP
ALLEANZA PROFESSIONALE

# Newsletter n. 3/2014

## Indice


1. Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Modifiche ed integrazioni
2. Tassa sui rifiuti (TARI) - Modifiche ed integrazioni
3. Ulteriore riduzione della "cedolare secca" per i contratti di locazione a "canone concordato"
4. Novità fiscali in materia di "alloggi sociali"
5. "Sanzioni indirette" per le locazioni "in nero" - Illegittimità costituzionale
6. Rimborsi IVA - Elaborazione di classi di rischio - Attività di istruttoria e documentazione da richiedere al contribuente
7. Abolizione della c.d. "web tax"
8. Iscrizione all'elenco VIES dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie - Modalità telematiche
9. Novità di materia di contratto di lavoro a termine
10. Novità di materia di apprendistato
11. Agevolazioni fiscali ai fini IRPEF e IRES per investimenti in start up innovative - Provvedimento attuativo
12. Crediti d'imposta derivanti da agevolazioni - Riduzione dell'importo fruibile
13. Voluntary disclosure - Stralcio della disciplina
14. Modulo RW - Reintroduzione della soglia di 10.000,00 euro per i conti esteri
15. Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2014





Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| 1 | **Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Modifiche ed integrazioni** |
|---|---|
| | Il DL 6.3.2014 n. 16, in corso di conversione in legge, modifica la disciplina del nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), introdotto dalla legge di stabilità per il 2014. |
| **1.1** | **Il presupposto impositivo della TASI**<br>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo:<br>• di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU;<br>• ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.<br><br>Viene quindi abrogata la norma che prevedeva l'esclusione dalla TASI delle:<br>• aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative;<br>• aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. |
| **1.2** | **Aliquote**<br>Relativamente al 2014, le aliquote TASI possono essere aumentate dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.<br><br>Si ricorda che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, fermo restando che il Comune può ridurla fino all'azzeramento ovvero incrementarla.<br>L'aliquota TASI fissata dal Comune:<br>• sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;<br>• per il 2014 non può superare il 2,5 per mille.<br><br>Per effetto delle novità introdotte, l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) potrà aumentare fino all'11,4 per mille, mentre l'aliquota relativa alle abitazioni principali, per le quali non è dovuta l'IMU, potrà essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8). |
| **1.3** | **Esenzioni stabilite dalla legge**<br>Sono esenti *ex lege* dalla TASI:<br>• gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;<br>• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;<br>• i fabbricati destinati ad usi culturali (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.);<br>• i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;<br>• i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense dell'11.2.29;<br>• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR, in base ad accordi internazionali resi escutivi |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| | in Italia;<br>• gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, **nonché** delle attività di culto.<br><br>In relazione ai suddetti enti non commerciali, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l'esenzione si applica:<br>• alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile;<br>• oppure, qualora non sia possibile identificare tale frazione, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. |
| **1.4** | **Riduzioni ed esenzioni stabilite dal Comune**<br><br>Resta fermo che il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni dalla TASI nel caso di:<br>• abitazioni con unico occupante;<br>• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;<br>• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;<br>• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;<br>• fabbricati rurali ad uso abitativo. |
| **1.5** | **Modalità di versamento**<br><br>Il versamento della TASI è effettuato mediante:<br>• il modello F24;<br>• oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale. |
| **1.6** | **Termini di versamento**<br><br>Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI:<br>• prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;<br>• in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e alla TARI (tassa sui rifiuti).<br><br>È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| 2 | **Tassa sui rifiuti (TARI) - Modifiche ed integrazioni** |
|---|---|
| | Il DL 6.3.2014 n. 16, in corso di conversione in legge, modifica anche la disciplina della nuova tassa sui rifiuti (TARI), introdotta dalla legge di stabilità per il 2014. |
| **2.1** | **Riduzioni ed esenzioni stabilite dal Comune**<br>È stata abrogata la disposizione secondo cui il Comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della TARI:<br>• a favore dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani;<br>• in proporzione alle quantità di rifiuti che i produttori stessi avessero dimostrato di avere avviato al recupero.<br><br>Resta confermato, invece, che il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni dalla TARI nel caso di:<br>• abitazioni con unico occupante;<br>• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;<br>• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;<br>• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;<br>• fabbricati rurali ad uso abitativo. |
| **2.2** | **Modalità di versamento**<br>Il versamento della TARI è effettuato mediante:<br>• il modello F24;<br>• oppure le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. |
| **2.3** | **Termini di versamento**<br>Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI:<br>• prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;<br>• in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (tributo per i servizi indivisibili).<br><br>È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

<table>
<tr><td>3</td><td>Ulteriore riduzione della “cedolare secca” per i contratti di locazione a “canone concordato”</td></tr>
<tr><td></td><td>Il DL 28.3.2014 n. 47, in corso di conversione in legge, riduce ulteriormente, dal 15% al 10%, l’aliquota della “cedolare secca”:<br>• in relazione ai contratti di locazione a “canone concordato”, cioè i contratti che applicano canoni previsti dagli accordi territoriali, con riferimento alle abitazioni ubicate nei Comuni “ad alta tensione abitativa” individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con apposite delibere;<br>• per le annualità 2014-2017.<br><br>La nuova aliquota del 10%, pertanto:<br>• trova applicazione dall’1.1.2014, anche per i contratti in corso;<br>• per coloro che avessero già optato per il regime sostitutivo, opera in modo automatico, senza necessità di porre in essere alcun adempimento.<br><br>Si ricorda che:<br>• la “cedolare secca” è il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi; chi sceglie di pagare la “cedolare secca” non paga, limitatamente al contratto di locazione, né l’IRPEF, né le relative addizionali, né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo;<br>• in relazione ai contratti di locazione a canone concordato, l’aliquota della “cedolare secca” ammontava originariamente al 19%, ma era già stata ridotta al 15% dall’annualità 2013.</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Contratti di locazione “ordinari”<br>Per i contratti di locazione “ordinari”, invece, l’aliquota della “cedolare secca” non è mai stata modificata ed è pari al 21%.</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Tabella riassuntiva<br>La seguente tabella riassume le aliquote della “cedolare secca” applicabili, in relazione alle diverse annualità di imposta, a coloro che abbiano optato per il regime sostitutivo.</td></tr>
</table>

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Contratti di locazione “ordinari”** | 21% | 21% | 21% | 21% |
| **Contratti di locazione a “canone concordato”** | 19% | 19% | 15% | 10% |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| 4 | **Novità fiscali in materia di "alloggi sociali"** |
|---|---|
| | Il DL 28.3.2014 n. 47, in corso di conversione in legge, prevede inoltre alcune novità di ambito fiscale relative alla locazione di "alloggi sociali", cioè quelli destinati a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. |
| **4.1** | **Esclusione parziale dei canoni di locazione dal reddito d'impresa**<br>I redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito di impresa, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, per una quota pari al 40% (in pratica, diventano imponibili solo per il 60%).<br>L'agevolazione si applica:<br>• fino all'eventuale riscatto, da parte del conduttore (inquilino), dell'unità immobiliare adibita ad alloggio sociale;<br>• in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione, mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente, di un alloggio sociale.<br>**Autorizzazione comunitaria**<br>L'effettiva applicazione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, se verrà considerata "aiuto di Stato" compatibile con il mercato interno. |
| **4.2** | **Detrazioni IRPEF per i conduttori di alloggi sociali**<br>Vengono previste nuove detrazioni IRPEF:<br>• a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (inquilini), adibiti a propria abitazione principale;<br>• per il triennio 2014-2016.<br>La detrazione ammonta a:<br>• 900,00 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;<br>• 450,00 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.<br>***Incapienza dell'IRPEF lorda***<br>In caso di incapienza dell'IRPEF lorda, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza, come avviene per le altre detrazioni IRPEF previste a favore degli inquilini.<br>Il credito è erogato, ai sensi del DM 11.2.2008:<br>• mediante il sostituto d'imposta, per i titolari di redditi di lavoro dipendente o |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | assimilati;<br>• oppure in sede di dichiarazione dei redditi. |
| **4.3** | **Locazione con possibilità di riscatto dell'alloggio sociale**<br>Viene previsto che, dopo 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore (inquilino) dell'alloggio sociale possa acquistare l'immobile esercitandone il "riscatto".<br>Fino alla data del riscatto, l'inquilino può imputare:<br>• parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto "prezzo di acquisto futuro dell'alloggio";<br>• parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto "affitto".<br>Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP:<br>• i corrispettivi pagati dall'inquilino al locatore si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto "prezzo di acquisto futuro" (il locatore può quindi beneficiare della parziale esclusione da tassazione, sopra illustrata);<br>• i corrispettivi per la cessione dell'alloggio sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore, sicché chi vende rimanda la tassazione IRPEF/IRES e IRAP sul corrispettivo della cessione alla data del riscatto;<br>• le imposte correlate alle somme percepite dal proprietario (locatore) in conto del prezzo di futuro acquisto in costanza del contratto di locazione costituiscono in capo ad esso un credito d'imposta.<br>***Decorrenza***<br>Le disposizioni in esame si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente al 29.3.2014.<br>***Provvedimento attuativo***<br>Con successivo decreto interministeriale verranno disciplinate:<br>• le clausole *standard* dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto;<br>• le modalità di determinazione e di fruizione del suddetto credito d'imposta. |
| **5** | **"Sanzioni indirette" per le locazioni "in nero" - Illegittimità costituzionale** |
| | Con la sentenza n. 14.3.2014 n. 50, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano sanzioni indirette per la mancata registrazione del contratto di locazione. |
| **5.1** | **Sanzioni previste**<br>Si ricorda infatti che, nell'ambito delle norme destinate alla regolamentazione della "cedolare secca" sulle locazioni abitative (art. 3 del DLgs. 23/2011), erano state previste alcune "sanzioni indirette" da applicare in caso di mancata registrazione del con- |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | tratto di locazione:<br>• in relazione ai soli contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi (a prescindere dall'opzione per il regime sostitutivo della "cedolare secca");<br>• che agivano sul rapporto contrattuale, diminuendo il canone e definendo una durata legale del contratto.<br><br>Le norme in esame miravano a creare un "conflitto di interesse" tra conduttore e locatore, che inducesse i conduttori a fare emergere i contratti stipulati "in nero" (infatti, registrando il contratto, il conduttore avrebbe ottenuto ampi vantaggi).<br><br>In particolare, secondo le norme ora abrogate dalla Corte Costituzionale, il contratto di locazione di immobili abitativi non registrato nei termini (30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore) doveva essere assoggettato alla seguente disciplina (estremamente favorevole per il conduttore e penalizzante per il proprietario):<br>• il contratto di locazione avrebbe avuto durata di 4 anni dal momento della registrazione (volontaria o d'ufficio);<br>• al termine, il contratto di locazione si sarebbe rinnovato tacitamente per altri 4 anni (salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla norma), con ulteriori limiti al secondo rinnovo;<br>• il canone di locazione sarebbe stato fissato nel triplo della rendita catastale (tenendo conto, ma solo dal secondo anno, dell'aggiornamento ISTAT), a meno che il canone fissato dalle parti non fosse inferiore a tale cifra (nel qual caso, doveva operare il canone pattuito).<br><br>Inoltre, veniva previsto che tali "sanzioni" trovassero applicazione anche nelle seguenti ipotesi:<br>• ove nel contratto di locazione registrato fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;<br>• ove fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio.<br><br>Le norme in questione sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale per "eccesso di delega". Infatti, secondo la Corte, nella legge delega che aveva attribuito al Governo il compito di emanare le norme in questione non vi era alcun riferimento che consentisse di introdurre sanzioni di tale genere. |
| **5.2** | **Effetti della sentenza**<br><br>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, quindi, si ritorna alla situazione normativa previgente all'entrata in vigore del DLgs. 23/2011, sicché la mancata registrazione del contratto di locazione:<br>• è sanzionata con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative (dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi di mora) e con la nullità del contratto (che è prevista da una diversa norma, non abrogata); |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | • non potrà però dar luogo ad alcuna "modifica" del contenuto del contratto, che resterà quello definito dall'accordo delle parti in sede di stipula. |
| **6** | **Rimborsi IVA - Elaborazione di classi di rischio - Attività di istruttoria e documentazione da richiedere al contribuente** |
| | L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.3.2014 n. 5, ha emanato nuove linee guida per la razionalizzazione delle attività istruttorie degli uffici in relazione ai rimborsi IVA chiesti con la dichiarazione annuale o con il modello TR.<br>Le principali novità riguardano:<br>• l'elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (*risk score*) per ogni richiesta di rimborso presentata; |
| | • la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente, differenziati in base al livello di rischio e ai presupposti del rimborso;<br>• la graduazione dell'attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso, sempre in relazione al livello di rischio. |
| **6.1** | **Individuazione del livello di rischio**<br>Tale livello di rischio viene proposto dall'applicazione informatica denominata "Analisi del rischio IVA", che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio sulla base di elementi non rilevabili dai sistemi informativi o della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento.<br>Il livello di rischio è determinato sulla base dei seguenti parametri:<br>• continuità aziendale;<br>• tipologia di attività svolta;<br>• natura giuridica del contribuente;<br>• regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;<br>• assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;<br>• assenza di carichi pendenti;<br>• coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco di tempo definito;<br>• assenza di frodi e violazioni penali tributarie;<br>• "conoscenza" del soggetto da parte dell'ufficio, in quanto fisiologicamente a credito. |
| **6.2** | **Graduazione dei controlli**<br>Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali l'Agenzia non ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all'effettuazione di tutti i controlli. |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| **6.3** | **Liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico**<br>Resta comunque fermo il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. |
| **6.4** | **Esclusioni**<br>La suddetta analisi del rischio non verrà applicata alle imprese di più rilevante dimensione (c.d. "grandi contribuenti"). |
| **7** | **Abolizione della c.d. *"web tax"*** |
| | Il DL 6.3.2014 n. 16, in corso di conversione in legge, ha abrogato la disciplina relativa all'acquisto di servizi di pubblicità *on line* (c.d. "*Web Tax*"):<br>• introdotta dalla legge di stabilità per il 2014;<br>• la cui decorrenza era stata rinviata all'1.7.2014.<br><br>Si ricorda che la disciplina in esame prevedeva che:<br>• i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sarebbero stati obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana;<br>• gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, avrebbero dovuto essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana; tale disposizione avrebbe dovuto applicarsi anche nel caso in cui l'operazione di compravendita fosse stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. |
| | **Pagamento dell'acquisto dei servizi di pubblicità on line**<br>Resta invece ferma la disciplina, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, che, per l'acquisto dei servizi di pubblicità *on line* e dei servizi ad essa ausiliari, prevede l'obbligo di utilizzo:<br>• del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario;<br>• ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. |
| **8** | **Iscrizione all'elenco VIES dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie - Modalità telematiche** |
| | L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'attivazione di un nuovo servizio telematico per presentare l'istanza di inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (archivio VIES). |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| **8.1** | **Soggetti interessati**<br>La possibilità di richiedere l'inclusione nell'archivio VIES in via telematica riguarda i soli soggetti già in possesso di partita IVA, che siano abilitati all'utilizzo dei servizi Fisconline o Entratel.<br>Si ricorda che l'inclusione nell'archivio VIES si rende necessaria per tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni in Italia (e per le stabili organizzazioni), che intendano effettuare operazioni intracomunitarie. |
| **8.2** | **Iscrizione in via telematica**<br>Per i soggetti già in possesso di partita IVA, la nuova procedura telematica si affianca alle modalità già previste per l'inoltro dell'istanza all'Amministrazione finanziaria: a mano, con lettera raccomandata, o via posta elettronica certificata (PEC).<br>Per i contribuenti che si avvalgono del nuovo servizio *on line*, è sufficiente:<br>• accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "Servizi per comunicare", nella pagina "Comunicare istanza di inclusione nell'archivio VIES";<br>• indicare nell'apposito campo la propria partita IVA. |
| **8.3** | **Controlli dell'Agenzia delle Entrate**<br>Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate:<br>• verifica che i dati forniti siano completi ed esatti;<br>• effettua una prima analisi sui dati stessi e sul rischio di evasione o di frode.<br>Qualora emergano elementi di rischio, entro i suddetti 30 giorni, l'Agenzia emana un provvedimento di diniego.<br>Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio VIES, sono in ogni caso effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza. |
| **9** | **Novità di materia di contratto di lavoro a termine** |
| | Il DL 20.3.2014 n. 34, in vigore dal 21.3.2014 e in corso di conversione in legge, prevede novità in materia di contratto di lavoro a termine. |
| **9.1** | **Nuova disciplina generale**<br>Il contratto di lavoro a tempo determinato, avente una durata massima di 36 mesi (comprensiva di eventuali proroghe), può essere concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza dover più indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.<br>Il limite di durata massima di 36 mesi complessivi non riguarda più, quindi, solo le ipotesi di proroga o successione di contratti a termine per mansioni equivalenti, ma anche le ipotesi di stipulazione di un unico contratto a tempo determinato (in |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | precedenza non soggette per legge a limitazioni temporali). |
| **9.2** | **Limiti quantitativi**<br>Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine, costituiti da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 20% dell'organico complessivo. |
| | **Imprese che occupano fino a 5 dipendenti**<br>Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è comunque possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.<br><br>***Deroghe***<br>Sono in ogni caso fatte salve:<br>• le diverse disposizioni dei contratti collettivi;<br>• le eccezioni legate alle sostituzioni o alla stagionalità. |
| **9.3** | **Proroghe**<br>Il contratto di lavoro a termine rimane prorogabile:<br>• solo quando la durata iniziale è inferiore a tre anni;<br>• previo consenso del lavoratore.<br><br>Le proroghe sono ammesse:<br>• fino ad un massimo di 8 volte;<br>• a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di tre anni. |
| **9.4** | **Contratto di somministrazione di lavoro a termine**<br>Le novità sopra illustrate si applicano anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.<br><br>Ai fini del calcolo del suddetto limite legale del 20%, deve ritenersi che rilevino sia i contratti a termine che i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati dal medesimo datore. |
| **10** | **Novità di materia di apprendistato** |
| | Il DL 20.3.2014 n. 34, in vigore dal 21.3.2014 e in corso di conversione in legge, prevede inoltre novità in materia di apprendistato. |
| **10** | **Modifiche alla disciplina generale**<br>Vengono eliminati:<br>• l'obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo individuale, prevedendo in tal modo la forma scritta solo per il contratto e il patto di prova;<br>• la possibilità, da parte di contratti o accordi collettivi, di stabilire forme e modalità |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;<br>• le previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti era necessariamente condizionata alla conferma in servizio di uno specifico numero di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. |
| **10.2** | **Determinazione della retribuzione**<br>Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possa essere riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. |
| **10.3** | **Offerta formativa pubblica**<br>Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, si stabilisce che la relativa formazione, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, non debba più obbligatoriamente essere integrata dalla offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali. |
| **11** | **Agevolazioni fiscali ai fini IRPEF e IRES per investimenti in START UP Innovative - Provvedimento attuativo** |
| | Con il DM 30.1.2014, sono state emanate le disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti che effettuano investimenti in *start up* innovative. |
| **11.1** | **Soggetti interessati**<br>Le agevolazioni fiscali sono riconosciute alle persone fisiche e ai soggetti IRES che effettuano investimenti agevolati in una o più *start up* innovative.<br>Le agevolazioni non si applicano in caso di *start up* innovative che si qualificano come:<br>• imprese "in difficoltà", ai sensi della vigente disciplina comunitaria;<br>• imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio. |
| **11.2** | **Agevolazioni fiscali**<br>Per ciascun periodo d'imposta dal 2013 al 2016, è riconosciuta:<br>• una detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti IRPEF, nelle *start up* innovative, per un importo non superiore a 500.000,00 euro;<br>• una deduzione IRES del 20% dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti IRES, nelle *start up* innovative, per un importo non superiore a 1.800.000,00 euro.<br>Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in *start up* innovative operanti in ambito sociale o in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (secondo i codici ATECO 2007 riportati nella tabella allegata al DM in commento):<br>• la detrazione IRPEF è prevista in misura pari al 25%;<br>• la deduzione IRES è riconosciuta in misura pari al 27%.<br><br>Per i soci di snc e sas, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società. |
| **11.3** | **Utilizzo dell'eventuale eccedenza**<br>In merito all'utilizzo delle agevolazioni, considerando che la detrazione IRPEF potrebbe non trovare capienza nell'imposta lorda, l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'IRPEF lorda dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.<br>Analogamente, qualora la deduzione IRES sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| **11.4** | **Investimenti agevolati**<br>Le suddette agevolazioni si applicano:<br>• ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle *start up* innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;<br>• oppure agli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in *start up* innovative;<br>• oppure agli investimenti effettuati per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative.<br><br>Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale.<br>Le agevolazioni sono applicabili solo nel caso in cui l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ciascun periodo d'imposta non sia superiore a 2.500.000,00 euro per ciascuna *start up* innovativa.<br>Le agevolazioni non sono comunque applicabili:<br>• nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;<br>• ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella *start up* innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della *start up* innovativa superiore al 30% (si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti da familiari o da società controllate). |
| **11.5** | **Determinazione temporale degli investimenti**<br>Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato (dal 2013 al 2016), viene precisato che i conferimenti rilevano:<br>• nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale;<br>• ovvero, se successiva, alla data di deposito dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato effettuato.<br><br>I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione. |
| **11.6** | **Condizioni per beneficiare delle agevolazioni**<br>Le agevolazioni spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino: |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | • una certificazione della *start up* innovativa che attesti il rispetto del limite di 2.500.000,00 euro con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento;<br>• copia del piano d'investimento della *start up* innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite e dei profitti;<br>• per gli investimenti in *start up* a vocazione sociale od operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla *start up* innovativa attestante l'oggetto della propria attività. |
| **11.7** | **Decadenza dalle agevolazioni**<br>Il diritto alle agevolazioni decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:<br>• la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;<br>• la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle *start up* innovative o delle società che investono prevalentemente in *start up* innovative;<br>• il recesso o l'esclusione degli investitori;<br>• la perdita da parte della *start up* innovativa di uno dei requisiti previsti per la qualificazione della stessa come *start up* innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento dell'apposita sezione del Registro delle imprese. |
| **12** | **Crediti d'imposta derivanti da agevolazioni - Riduzione dell'importo fruibile** |
| | Con il DPCM 20.2.2014 sono stati individuati i crediti d'imposta derivanti da disposizioni agevolative oggetto di riduzione delle quote percentuali di fruizione, previste dalla legge di stabilità 2014. |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| **12.1** | **Riduzione del 15% di alcuni crediti d'imposta**<br>A decorrere dal 2014, sono rideterminati, in modo tale da ridurre del 15% l'importo agevolato:<br>• il credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche;<br>• il credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei Comuni situati in specifiche zone climatiche e con energia geotermica;<br>• il credito d'imposta relativo all'acquisto di apparecchiature informatiche da parte dei soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. "forfettini");<br>• il credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL;<br>• il credito d'imposta relativo alle accise sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. |
| **12.2** | **Rideterminazione dei limiti di spesa di altri crediti d'imposta**<br>Sempre a decorrere dal 2014, sono rideterminati i limiti di spesa previsti per le seguenti agevolazioni:<br>• credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari;<br>• credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali;<br>• credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato. |
| **12.3** | **Decorrenza delle riduzioni**<br>Le suddette disposizioni (riduzione del 15% di alcuni crediti d'imposta e rideterminazione dei limiti di spesa per altri) si applicano con riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dall'1.1.2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati successivamente al 21.3.2014 (data di pubblicazione del DPCM in commento sulla *Gazzetta Ufficiale*). |
| **12.4** | **Ridefinizione dell'utilizzo di alcuni crediti d'imposta**<br>Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in strutture produttive ubicate in aree svantaggiate e per investimenti in agricoltura, nonché al credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca, è previsto che:<br>• la fruizione di tali agevolazioni è limitata, per l'anno 2014, all'85% di quanto |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | spettante in base alle disposizioni attuative di ciascun credito d'imposta;<br>• il residuo 15% è utilizzabile in tre quote annuali a partire dall'anno 2015. |
| **12.5** | **Riduzione dal 2015 del credito d'imposta sul gasolio per autotrazione**<br>La riduzione del 15% è, invece, prevista a decorrere dall'1.1.2015 con riferimento al credito d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.<br>Tale disposizione si applica con riferimento ai consumi effettuati dall'1.1.2015. |
| **13** | **Voluntary disclosure - stralcio della disciplina** |
| | In sede di conversione del DL 28.1.2014 n. 4 nella L. 28.3.2014 n. 50, è stata stralciata la norma sulla procedura di collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle attività (finanziarie e patrimoniali) detenute all'estero in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (c.d. *voluntary disclusure*).<br>L'eliminazione è motivata dal fatto che si vorrebbero rivedere gli elementi premiali dell'istituto al fine di renderlo maggiormente appetibile per i destinatari; pertanto, in tempi brevi dovrebbe venire alla luce un nuovo provvedimento per la regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all'estero.<br>Come chiarito dal Governo, per coloro che hanno già aderito alla procedura si applica il principio della tutela dell'affidamento: pertanto, i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria non saranno usati per eventuali accertamenti fino alla nuova emanazione dell'istituto. |
| **14** | **Modulo RW - reintroduzione della soglia di 10.000,00 euro per i conti esteri** |
| | Con una disposizione inserita in sede di conversione del DL 28.1.2014 n. 4 nella L. 28.3.2014 n. 50, è stato previsto l'esonero dalla compilazione del modulo RW per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000,00 euro.<br>Tale limite non si applicherà invece alle altre attività finanziarie e patrimoniali (titoli, partecipazioni, immobili, barche, ecc.) soggette al monitoraggio fiscale.<br>Allo stato attuale, non è chiaro se tale novità sarà già applicabile per la compilazione di UNICO 2014.<br>Secondo una prima analisi della fattispecie, la "nuova" soglia di 10.000,00 euro relativa ai depositi ed ai conti correnti bancari sembrerebbe applicarsi all'ammontare complessivo dei conti detenuti all'estero. Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo in Austria ed il secondo in Brasile, rispettivamente con depositi pari a 5.000,00 e 6.000,00 euro, essi dovrebbero essere indicati entrambi nel modulo RW.<br>Restano immutate, invece, le disposizioni in materia di IVIE (imposta sul valore degli |



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it

| | |
|---|---|
| Segue | immobili all'estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero). |
| **15** | **Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2014** |
| | In relazione al primo semestre 2014, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni, sono stabiliti nella misura:<br>• del 10,25%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;<br>• dell'8,25%, negli altri casi.<br><br>***Deroghe contrattuali***<br>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":<br>• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;<br>• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.<br>Tuttavia, occorre considerare che:<br>• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;<br>• nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore. |

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 5 maggio 2014

Dott. Marco Tamburrino
*marcotamburrino@fiorentinoassociati.it*

**DISCLAIMER**

*La presente newsletter, realizzata in collaborazione con il Gruppo di studi Eutekne, ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.*



Via di Porta Pinciana, 6
00187 Roma
tel +39 0642013898
fax +39 0642392220
roma@fiorentinoassociati.it

Piazza della Repubblica, 2
80122 Napoli
tel +39 0812470130 ~131
fax +39 0812470100
info@fiorentinoassociati.it